

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## **Opposizione decreto ingiuntivo e conseguenze**

*Ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.*

**Tribunale di Milano, sezione tredicesima, sentenza del 19.07.2017**

*...omissis...*

4. Tanto premesso, l'opposizione proposta da gggggg. e D.jjjM. è infondata.

Anzitutto, vanno esaminate le istanze istruttorie avanzate dall'attrice nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisazione del conclusioni e si deve al riguardo ribadire la loro inammissibilità.

Tale conclusione concerne sia le prove orali articolate dagli opposenti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. , in quanto hanno ad oggetto circostanze di natura documentale, oltre che per la maggior parte pacifiche (con particolare riferimento alla conclusione del contratto di F. e al rilascio delle fideiussioni), sia la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica atteso che tale strumento non può supplire all'onere probatorio gravante sulle parti e che l'indagine sarebbe stata del tutto esplorativa.

Va poi evidenziata l'irrilevanza della principale contestazione sollevata dagli opposenti circa l'inidoneità dei documenti prodotti dall'opposta a sostegno del provvedimento monitorio, laddove si consideri che la pacifica e consolidata giurisprudenza sostiene che "L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, o ve il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fin i di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911).

In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).

Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di

cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali ( art. 2697 c.c. ), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).

Passando alla disamina del merito della pretesa fatta valere dalla UhhhF., si evidenzia che la ricorrente ha prodotto tutti i documenti posti a fondamento della sua pretesa (contratto di F. e fideiussioni, ricevuta del bonifico relativo all'erogazione di Euro 52.000,00 in favore di bbbl., estratto conto e certificazione notarile); dall'altro lato, bisogna sottolineare che le doglianze avanzate dagli opposenti, oltre all'estrema genericità, non hanno trovato alcun riscontro probatorio, nulla avendo prodotto in giudizio, né chiesto di dimostrare, se non formulando inammissibili prove orali e chiedendo l'espletamento di una CTU che, come già rilevato, sarebbe stata esplorativa.

La società opposta ha quindi prodotto i documenti posti a fondamento della sua pretesa, provando la conclusione del contratto di F. e la concessione delle garanzie fideiussorie in proprio favore, oltre che l'erogazione in data 16.03.2011, in favore della mmmmm della somma di Euro 52.000,00 a titolo di anticipi sui crediti esistenti a quella data e, del resto, tali circostanze non sono state oggetto di contestazione. Ha poi prodotto un estratto conto, allegando anche il relativo estratto notarile, dal quale risulta che alla data del 31.12.2012 il saldo in favore della Ubbbbb era pari ad Euro 52.207,51,

La società opposta ha infine allegato l'inadempimento degli opposenti, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).

mmmmmmmm atti (doc. 4 di parte opposta) risultano le seguenti pattuizioni:

- I.T. ha ceduto in massa alla mmmmm i crediti vantati nei confronti di alcuni debitori (secondo quanto allegato dagli opposenti si tratterebbe esclusivamente della società P. s.p.a);

- il factor poteva, a suo "insindacabile giudizio", effettuare su richiesta del Fornitore, versamenti anticipati del corrispettivo dei crediti ricevuti in cessione nella misura contrattualmente indicata (cfr. condizioni particolari per le operazioni di F., sub doc. 4 di parte opposta p. 8 nonché art. 8 delle condizioni generali di contratto a p. 12 del documento citato);

- il fornitore (vvvvvvv.) garantiva la solvenza del debitore ceduto, con la conseguenza che, nel caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del factor, il fornitore doveva restituire al Factor quanto

eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data di restituzione e spese. Il fornitore era inoltre obbligato a tale restituzione in qualsiasi momento e a semplice richiesta del factor. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati le parti pattuivano inoltre la facoltà per il factor di agire per il recupero sia nei confronti del fornitore che del debitore (art. 8 delle condizioni generali di contratto);

- il fornitore non poteva "accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i debitori, senza il consenso scritto del factor" (art. 5 delle condizioni generali di contratto);

- tutte le partite di dare ed avere sorte in dipendenza del rapporto di F., dovevano essere annotate dal factor in uno o più conti (art. 15 delle condizioni generali);

A fronte della documentazione prodotta dall'opposta e delle specifiche pattuizioni contrattuali appena indicate, del tutto generiche appaiono le contestazioni avanzate dagli opposenti in ordine alla mancanza di prova del credito oggetto del ricorso monitorio, considerato che gli stessi si sono limitati ad allegare l'erroneità del conteggio operato da U.F. e a produrre una comunicazione recante la data del 22 febbraio 2013 (doc. 9 di parte opponente) nella quale sono stati dedotti alcuni fatti estintivi del credito vantato dalla U., fatti che, tuttavia, sono rimasti del tutto indimostrati.

Del pari irrilevante è la comunicazione recante la data del 20.07.2012 (doc. 2 allegato all'atto di citazione) con cui la società bbbbbb. ha comunicato ad U.F. l'interruzione dei rapporti di fornitura con la Pnnnnnn. e ha precisato di aver raggiunto con il medesimo debitore ceduto accordi relativi alla definizione dei rapporti pendenti. In effetti, l'art. 5 delle condizioni generali del contratto di F., sopra richiamato, sancisce l'irrilevanza delle modifiche dei rapporti tra fornitore e debitore ceduto successive alle cessioni dei crediti in favore del factor, escludendo altresì che il fornitore cedente e il debitore ceduto possano stipulare transazioni o altri accordi relativi ai crediti ceduti in assenza del consenso scritto del factor medesimo.

Infine, è infondata la doglianza concernente alcune fatture emesse tra il mese di giugno e luglio 2012 che sarebbero state indebitamente trattenute dalla U.F., in assenza di anticipazioni dei relativi corrispettivi. Ribadito che secondo le disposizioni contrattuali già citate, il versamento anticipato del corrispettivo dei crediti rientrava nella discrezionalità del factor, in ogni caso non si comprende a quale titolo gli opposenti chiedano la restituzione degli importi ivi indicati, atteso che si tratta di crediti pacificamente oggetto ceduti al factor,

5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposenti e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta.

Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Immmmmmmmmmmmmmmmm nnnnnnn. al decreto ingiuntivo n. 16567/2013 emesso dal Tribunale di Milano in favore della Ummmmma., così provvede:

a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 16567/2013, del Tribunale di Milano depositato in data 13.05.2013;

b. condanna gggggggg. al pagamento, in favore della Unnnnnn delle spese processuali che liquida nella somma di Euro 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 18 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2017.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola